



Spett.le
Comune di Scandicci
Settore 5 Servizi tecnici e Lavori Pubblici
U.O.5.3 Ambiente e Verde
PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

c.a. Ing. Paolo Giambini

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 19, L.R. 10/2010 art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'attuazione dell'area di trasformazione TR04C - Nuovo centro città nel Comune di Scandicci (FI). Proponente: Comune di Scandicci Settore 4 e 5.

Trasmissione contributo tecnico

Proponente: Comune di Scandicci Settore 4 e 5

Riferimento: Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'attuazione dell'area di trasformazione TR04C - Nuovo centro città nel Comune di Scandicci (FI)

Pratica idraulica 453330/2024

In relazione alla richiesta di contributo nel procedimento di cui all'oggetto acquisita a prot. reg. n. 453330 in data 14/08/2024,

visti gli elaborati trasmessi,

preso atto che il procedimento riguarda *“il progetto di riassetto e sviluppo di un'area urbana all'interno di aree urbane esistenti di estensione pari a circa 19 ettari; in particolare l'intervento in analisi si inserisce all'interno di un'area di trasformazione, denominata TR04c, destinata alla realizzazione della porzione quantitativamente più rilevante del nuovo centro città, sviluppata attorno al tracciato tranviario e caratterizzata dall'inserimento di servizi e funzioni pregiate (strutture per la formazione, turistico – recettive, direzionali e di servizio, residenze, esercizi commerciali al dettaglio, etc...)”*.

In relazione alle tutele di cui al R.D. 523/1904 ed art. 3 della L.R. 41/2018,

considerato che il progetto prevede di convogliare le acque piovane provenienti dall'area di trasformazione TR04c nel Torrente Vingone;

con la presente si conferma il precedente contributo trasmesso con nota prot. Reg. n. 439555 del 15/12/2020, che si allega per comodità di ricerca.

In relazione alle tutele di cui al R.D. 1775/1933 ed al D.Lgs. 152/2006,

si rileva che l'intervento ricade al di fuori delle aree di rispetto individuate con il criterio geometrico dei 200 m dal punto di prelievo dal campo pozzi Marzoppina ad uso acquedottistico gestito da Publiacqua S.p.A.; in particolare da quella del c.d. pozzo CPO_Marzoppina 17, che risulta essere il più vicino ad essa.

In tale contesto, ai sensi dell'art. 94 del citato D.Lgs. 152/2006, nelle aree di rispetto sono vietati:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Si fa tuttavia presente che, ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, del DPGR 43/R/18 e della D.G.R. n. 872 del 13/07/2020, nonché della D.G.R. n. 835 del 15/07/2024, la Regione Toscana ha avviato il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia secondo criteri che possono determinare variazioni, anche in estensione, rispetto alla citata distanza di 200 m dal punto di captazione; pertanto, in attesa delle proposte di nuova perimetrazione da parte di AIT, su indicazione del Gestore del S.I.I., il quadro risultante dall'attuale situazione potrebbe risultare modificato.

Inoltre, nell'eventualità in cui si preveda di realizzare pozzi per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ai fini di attività connesse all'intervento in oggetto (irrigazione aree verdi, scambio termico, o altri usi, da individuare tra quelli descritti nel Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016), deve essere richiesta ed ottenuta la preventiva Autorizzazione e la relativa Concessione, secondo il procedimento definito al suddetto Regolamento, tenendo conto che l'attività di ricerca di acque sotterranee deve essere effettuata esternamente alle aree di salvaguardia citate.

I RESPONSABILI EQ

Dott. Geol. Antonella Bellotti

Ing. Carmelo Cacciatore

Geom. Piero Paliotta

p. Il Dirigente Responsabile

Ing. Gennarino Costabile

Il Titolare di Incarico di E.Q.

Ing. Carmelo Cacciatore